



ORDINANZA N. 11 del 04-03-2025

**Oggetto: PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEI COLOMBI NEL TERRITORIO COMUNALE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Premesso che pervengono periodicamente al Comune segnalazioni di cittadini sulla presenza di colombi con conseguenti possibili inconvenienti igienici, causati dal cumulo di guano, imbrattamento di edifici privati e relativo danneggiamento e degrado;

Dato atto che in alcune aree del territorio comunale, anche a seguito di sopralluoghi del personale dell'ufficio tecnico, è stata effettivamente rilevata la presenza di numerosi colombi o piccioni di città (*Columba livia* forma domestica), che stazionano ed utilizzano come dormitorio tetti, sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;

Considerato che la presenza dei colombi presenti allo stato libero nel territorio comunale potrebbe costituire:

- un rischio di natura igienico-sanitaria in quanto possibile veicolo all'interno dei centri urbani e degli allevamenti di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all'uomo;
- pericolo di danno e degrado a carico di edifici pubblici e privati e dei marciapiedi in relazione alle loro deiezioni con conseguenti costi per le operazioni di pulizia e manutenzione;

Ricordato che la sovrappopolazione di colombi è una diretta conseguenza anche della grande disponibilità di cibo e di siti di nidificazione facilmente reperibili;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della proliferazione di questa specie animale;

Richiamato l'art. 95 del Regolamento comunale di Polizia Urbana che detta misure per il contenimento dei cosiddetti "Colombi di Città";

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 31 dicembre 2024 con il quale è stato affidato l'incarico di elevata qualificazione di Responsabile dell'Area 4 Urbanistica al sottoscritto dipendente Edoardo Bacchiocchi, Funzionario tecnico;

ORDINA

ai proprietari ed agli amministratori di immobili situati sul territorio comunale:

- di procedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, alla verifica della presenza di nidi, accumuli di guano o altro materiale organico derivato dalla presenza dei colombi nei solai, sottotetti, pertinenze degli edifici e, in caso positivo, alla rimozione degli escrementi effettuando nel contempo accurate operazioni di pulizia ed eventuali interventi di disinfestazione qualora necessari;
- di provvedere, entro il medesimo termine di cui sopra:
 - alla chiusura di ogni luogo utile alla nidificazione dei colombi (cavità di diametro superiore a 5/6 cm. mediante opere di muratura), finestrelle ed aperture in genere che danno aria ai sottotetti, mediante robuste reti posizionate il più esternamente possibile;
 - all'installazione su davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli ecc. di dissuasori idonei ad impedire la sosta dei colombi.
- di avere cura, per il futuro, di effettuare periodicamente le operazioni di cui ai punti precedenti al fine di garantire la conservazione di adeguate condizioni igienico-sanitarie.

VIETA

A tutti i cittadini ed ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di edifici/immobili vari di depositare all'aperto mangimi, granaglie, prodotti di scarto ortofrutticolo e in generale resti alimentari che possano costituire fonte di cibo per i colombi presenti allo stato libero nel territorio comunale

AVVERTE

che, ferme restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio;

che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, è il geom. Edoardo Bacchiocchi

DISPONE

che il presente provvedimento abbia efficacia a tempo indeterminato e che sia immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

che il presente provvedimento sia pubblicato altresì nel sito web del Comune e comunque diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda il Comando di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale Unione dei Comuni Terre del Retrone per l'esecuzione di controlli e verifiche nonché per l'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio in caso di accertata violazione;
- all'ULSS 8 Berica – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica -PEC: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it
- Alla Provincia di Vicenza – Servizio di Polizia Provinciale - PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
- all'ufficio Relazioni con il Pubblico e all'ufficio Ecologia - SEDE.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
Edoardo Bacchiocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.